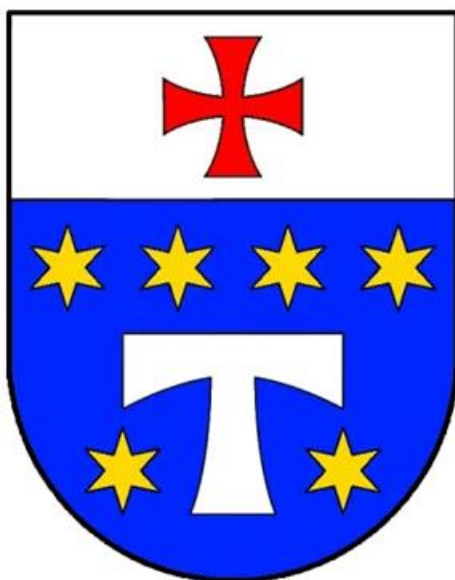


REGOLAMENTO DEL PATRIZIATO DI VOGORNO



approvato dall'Assemblea Patriziale del 8.12.2024

dal Dipartimento delle Istituzioni il 26 febbraio 2025

in applicazione della Legge organica Patriziale (LOP) (del 28 aprile 1992), del Regolamento di applicazione (RALOP) (dell'11 ottobre 1994), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta contabilità dei patriziati (dell'11 ottobre 1994) e dei regolamenti speciali.

Sommario

TITOLO I	NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE - CONFINI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO	4
Art. 1	Definizione e scopo	4
Art. 2	Altri enti	4
Art. 3	Costituzione	4
Art. 4	Sigillo	4
TITOLO II	BENI PATRIZIALI	4
Capo I	Amministrazione	4
Art. 5	Pubblico concorso	4
Art. 6	Contributo focatico	4
Capo II	Modi di godimento	5
Art. 7	Modi di godimento	5
Art. 8	Taglio alberi	5
Art. 9	Divieto taglio piante	5
Art. 10	Alberi nei nuclei su suolo patriziale	5
Art. 11	Tasse	5
Art. 12	Divieto deposito rifiuti	6
Art. 13	Divieto costruzioni - Accesso sedimi	6
TITOLO III	APPARTENENZA AL PATRIZIATO	6
Art. 14	Stato di patrizio	6
Art. 15	Registro	6
TITOLO IV	ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO	6
Capo I	Generalità	6
Art. 16	Organi	6
Capo II	L'Assemblea Patriziale	6
Art. 17	Composizione	6
Art. 18	Attribuzioni	6
Art. 19	Assemblee ordinarie, date e oggetti	7
Art. 20	Assemblee straordinarie	7
Art. 21	Assemblee su domanda popolare	7
Art. 22	Convocazione	7
Art. 23	Luogo - Numero legale - Ordine del giorno	7
Art. 24	Rinvio	7
Art. 25	Ufficio presidenziale - Compiti del Presidente	8
Art. 26	Scrutatori	8
Art. 27	Verbale - Approvazione	8
Art. 28	Sistema di voto	8
Art. 29	Discussioni, votazioni e procedimento	8
Art. 30	Validità delle risoluzioni	8
Art. 31	Revoca delle risoluzioni	8
Art. 32	Pubblicazione delle risoluzioni	9
Art. 33	Casi di collisione	9
Art. 34	Messaggi e rapporti	9
Art. 35	Interpellanza	9
Art. 36	Mozione	9
Art. 37	Pubblicità	9
Capo III	L'Ufficio Patriziale	9
Art. 38	Composizione	9
Art. 39	Competenza in generale	10
Art. 40	Competenza in particolare	10
Art. 41	Vice-presidente e commissioni	10
Art. 42	Luogo	10
Art. 43	Convocazione delle sedute - Direzione	10
Art. 44	Votazioni	11
Art. 45	Validità delle sedute	11
Art. 46	Frequenza	11
Art. 47	Validità delle risoluzioni	11
Art. 48	Revoca	11
Art. 49	Collisione	11

Art. 50 Divieto di prestazione	11
Art. 51 Incompatibilità	11
Art. 52 Verbale, contenuto e approvazione	11
Norme varie	12
Art. 53 Obbligo di discrezione	12
Art. 54 Ispezione e rilascio di estratti	12
Art. 55 Tassa di Cancelleria	12
Art. 56 Lavori e forniture	12
Art. 57 Spese non preventivate	12
Capo IV I dipendenti del Patriziato	12
Art. 58 Nomina - Concorso	12
Art. 59 Periodo di prova	12
Art. 60 Scioglimento del rapporto d'impiego	12
Art. 61 Requisiti	12
Art. 62 Doveri di servizio	13
Art. 63 Segreto d'ufficio	13
Art. 64 Compiti in genere - Compiti in particolare	13
Art. 65 Provvedimenti disciplinari	13
Onorari, stipendi, diarie ed indennità	13
Art. 66 Emolumenti	13
Art. 67 Stipendi dei dipendenti	13
Art. 68 Diarie ed indennità per missioni	14
Capo V Conti - esame della gestione - Commissione della gestione	14
Art. 69 Conti	14
Art. 70 Diritto di firma - Pagamenti	14
Art. 71 Contabilità	14
Art. 72 Commissione della gestione	14
Art. 73 Attribuzioni	14
Art. 74 Incompatibilità	14
Art. 75 Collisione	14
Art. 76 Rapporto	14
Altre funzioni	15
Art. 77 Presidente - Convocazione - Numero legale - Ispezione degli atti - Verbale - Votazione - Discrezione ..	15
Art. 78 Commissioni speciali	15
Capo VI Contravvenzioni	15
Art. 79 Ammontare della multa	15
Art. 80 Rapporto - segnalazione	15
Art. 81 Procedura	15
TITOLO V REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI	15
Art. 82 Ordinanze	15
Art. 83 Convenzioni	16
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E GENERALI	16
Art. 84 Entrata in vigore - Diramazione	16
Art. 85 Abrogazione	16
Art. 86 Disposizioni generali	16

TITOLO I NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE - CONFINI **GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO**

- Art. 1**
Definizione e scopo
(Art. 1 LOP)
- ¹ Il nome del Patriziato è **Patriziato di Vogorno**
- ² Il territorio del Patriziato di VOGORNO si estende su parte della giurisdizione territoriale della frazione di Vogorno (Comune di Verzasca) e una parte sulla giurisdizione del Comune di Cugnasco-Gerra, ad Est e a Sud dell'Alpe Fopiana, come risultato dai termini e confini stabiliti in sede di delimitazione del progetto di rimboschimento del Bacino del Carcale.
- ³ Il Patriziato di Vogorno confina:
a Nord-Nord/Ovest, con la giurisdizione della frazione di Lavertezzo (Comune di Verzasca).
a Est, con la giurisdizione della frazione di Preonzo (Comune Bellinzona) e con il Comune di Cugnasco-Gerra.
a Sud, con la giurisdizione del Comune di Gordola, mentre a Sud-Sud/Ovest, confina con la proprietà privata di Vogorno, o meglio come risulta dalla mappa censuaria comunale.
- ⁴ Il Patriziato di Vogorno è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d'uso comune da conservare ed utilizzare con spirito vicinale a favore della comunità.
- Art. 2**
Altri enti
(art. 2 LOP)
- Il Patriziato di cui all'articolo 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP
- Art. 3**
Costituzione
(art. 3 LOP)
- Patriziato di Vogorno, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione nr. 6002 del 13.11.1996 è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.
- Art. 4**
Sigillo
- Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 29 e porta il nome del Patriziato e lo stemma del ex Comune di Vogorno: che rappresenta 6 stelle, la croce di Sant'Andrea e la T (Tau) di Sant'Antonio.



TITOLO II BENI PATRIZIALI

Capo I Amministrazione

- Art. 5**
Pubblico concorso
(Art. 12 cpv 3 LOP)
- Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.
Quando il valore supera l'importo di fr. 10'000. - il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.
- Art. 6**
Contributo focatico
(Art. 20 LOP)
- Ogni fuoco patrizio è chiamato al versamento del contributo focatico annuale, stabilito in: Min. fr. 30.- a un Mas. di fr. 80.- .
L'Ufficio Patriziale stabilirà l'ammontare del contributo annuo tramite ordinanza.

Capo II Modi di godimento

- Art. 7
Modi di
godimento**
(Art. 28 cpv. I
LOP)
- ¹ Il godimento dei beni patriziali è a favore di tutti i Patrizi e alle famiglie non Patrizie domiciliate nel Comune.
- ² Qualsiasi pascolazione su territorio patriziale è concessa unicamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Patriziale, a tutti i Patrizi e ai non Patrizi domiciliati nel Comune con aziende agricole proprie.
- ³ È vietata la pascolazione nei progetti forestali stabiliti dall'Ufficio Patriziale. Gli Alpi sono di proprietà del Patriziato e i compadroni dei diritti erbatici hanno il diritto di pascolazione da inizio giugno a fine settembre.
- ⁴ I compadroni dei diritti erbatici hanno il permesso di raccogliere legna secca per uso sull'Alpe.
- Art. 8
Taglio alberi**
(Art 29 / 30 / 31
LOP)
- Il taglio d'alberi su tutto il comprensorio deve essere autorizzato dall'Ufficio Patriziale che decide su preavviso dell'Autorità forestale della martellazione e relativa misurazione.
- Ai patrizi e ai proprietari d'immobili nel territorio patriziale è permessa la raccolta libera di legna secca, il taglio del nocciolo ed arbusti senza valore, per uso famigliare, escluso qualsiasi commercio lucrativo.
- La raccolta di legna esportata da valanghe, frane od altro deve essere autorizzata dell'Ufficio Patriziale.
- Art. 9
Divieto taglio
piante**
- Nel perimetro della **Riserva forestale Val Porta** è vietato qualsiasi taglio di alberi e raccolta di legna.
- Art. 10
Alberi nei nuclei
su suolo
patriziale**
- Gli alberi che si trovano su suolo patriziale tra le case dei nuclei sui monti e alpi devono essere curate da parte dei proprietari delle cascine in modo da non arrecare danni agli edifici esistenti.
- Il Patriziato non si assume nessuna responsabilità in caso di danni dovuti al cedimento degli stessi o alla rottura di rami ecc.
- Il legname di questi alberi resta di proprietà del proprietario della cascina che ne prende cura.
- Per la messa a dimora di nuovi alberi deve essere richiesta l'autorizzazione all'Amministrazione Patriziale.
- Art. 11
Tasse**
- Per il godimento dei beni Patriziali vengono applicate le seguenti tasse:
- ¹ **Pascolazione su proprietà Patriziali:**
tassa unica di fr. 10.- / UBG / anno
- ² **Taglio legna:**
il relativo prezzo di vendita in piedi del legname d'opera o da ardere resinoso o frondoso, sarà stabilito in base alla quantità e alla località del taglio applicando i prezzi di mercato del momento con l'autorizzazione dell'Ufficio Patriziale.
Il prezzo delle piante in piedi va da un Min. di fr. 5.-/ stero a un Mas. di fr. 50.-/ stero.
Sono riservati gli articoli 29-31 LOP.
- ³ **Tassa per uso suolo patriziale a scopo di costruzione:**
riservate le competenze assembleari e a norma dell'art. 68 lett. f) LOP
- c1) Tassa base iniziale da un Min. di fr. 35.- / mq a un Mas. di fr. 70.-/ mq
- c2) Tassa d'affitto annuo:
- 1) Portico da un Min. di fr. 5.- / mq a un Mas. di fr. 10.-/ mq
- 2) Legnaia/ripostiglio da un Min. di fr. 7.- / mq a un Mas. di fr. 14.-/ mq
- 3) Cantina da un Min. di fr. 9.- / mq a un Mas. di fr. 18.-/ mq
- 4) Ampliamento abitabile da un Min. di fr. 15.- / mq a un Mas. di fr. 30.-/ mq

- Art. 12**
Divieto deposito rifiuti
- ¹ È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato.
- ² L'Ufficio Patriziale è competente ad esigere lo sgombero.
- ³ In caso di mancata ottemperanza degli ordini, lo sgombero verrà eseguito dal Patriziato a spese dell'inadempiente, previa diffida.
- Art. 13.**
Divieto costruzioni
- Accesso sedimi
- ¹ È vietato erigere costruzioni sul territorio Patriziale senza le relative autorizzazioni: Comunali, Cantionali e relativa concessione del Patriziato di Vogorno.
- ² L'accesso sui sedimi di proprietà del Patriziato deve essere lasciato libero.

TITOLO III APPARTENENZA AL PATRIZIATO

- Art. 14**
Stato di patrizio
- Si richiamano le norme di cui al Titolo IV, Capo I, II, III LOP, ed in particolare gli articoli 40 segg. LOP e relativo RA, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali
- Art. 15**
Registro
- Ogni patrizio è tenuto a notificare all'Amministrazione Patriziale ogni cambiamento d'indirizzo o modifica dello stato civile.
- Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli articoli 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I Generalità

- Art. 16**
Organi
(Art.64 LOP)
- Gli organi del Patriziato sono:
- a) l'Assemblea Patriziale.
 - b) l'Ufficio Patriziale

Capo II L'Assemblea Patriziale

- Art. 17**
Composizione
(Art.67 LOP)
- L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

- Art. 18**
Attribuzioni
(Art.68 LOP)
- L'Assemblea per scrutinio popolare elegge:
- a) I membri dell'Ufficio Patriziale, il suo Presidente.
- In seduta pubblica:
- a) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - b) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione Patriziale;
 - c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
 - d) autorizza le spese d'investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
 - e) autorizza: l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
 - f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
 - g) autorizza l'Ufficio Patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
 - h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
 - i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;

- j) nomina per il quadriennio la Commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali.
- k) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.
- l) nomina i delegati del Patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio Patriziale" (art. 68 lett. o LOP)

Art. 19
Assemblee ordinarie, date e oggetti
 (Art.71 e 69 cpv 3. LOP)

Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

La prima si riunisce entro fine marzo e:

- nomina il Presidente dell'Assemblea, che sta in carica un anno;
- esamina il rapporto della Commissione della gestione;
- delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce entro fine dicembre e:

- esamina il rapporto della Commissione della gestione;
- delibera sul preventivo;
- nomina la Commissione della gestione per il quadriennio, all'inizio della legislatura.

Art. 20
Assemblee straordinarie
 (Art.70 LOP)

Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio Patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'Autorità cantonale lo impone.

Art. 21
Assemblee su domanda popolare

La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio Patriziale e la stessa deve essere firmata da un numero di aventi diritto di voto in materia patriziale corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel Comune, rispettivamente nella sezione del Patriziato.

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

Entro un mese dalla presentazione, l'Ufficio Patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b) del capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.

Riconosciuta la regolarità e la ricevibilità, convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo.

Art. 22
Convocazione
 (Art. 72 LOP)

L'Ufficio Patriziale convoca mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune, rispettivamente nella sezione del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare

Art. 23
Luogo -
 (Art. 77 lett. a LOP)

Le assemblee hanno luogo nella sala del consiglio comunale del Comune Verzasca situata nella frazione di Vogorno.

Numero legale -
 (Art. 73 LOP)

L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. Il Presidente, i membri ed i supplenti dell'Ufficio Patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della Commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo.

Ordine del giorno

Le Assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 24
Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 della LOP.

Art. 25 Ufficio presidenziale - (Art. 72 lett. a LOP)	Ogni anno all'inizio della prima Assemblea ordinaria viene nominato un Presidente, che sta in carica un anno. L'ufficio presidenziale è completato ad ogni Assemblea con la designazione di due scrutatori. I membri dell'Ufficio Patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'Ufficio presidenziale.
Compiti del Presidente	Il Presidente: a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni; b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala. c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati; d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
Art. 26 Scrutatori	Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.
Art. 27 Verbale - (Art. 77 lett. c LOP)	Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio Patriziale, redige il verbale che deve contenere: a) la data e l'ordine del giorno; b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo; c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.
Approvazione (Art. 76 LOP)	Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.
Art. 28 Sistema di voto (Art. 77 lett. d LOP)	L'Assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova. Se è deciso a maggioranza dei votanti prima d'ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.
Art. 29 Discussioni, votazioni e procedimento (Art. 77. lett. c LOP)	Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno. Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure: <u>Votazioni preliminari</u> Vanno messe in votazione in primo luogo le proposte di sospensione e di non entrata in materia. <u>Votazioni eventuali</u> Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. <u>Votazione finale</u> Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.
Art. 30 Validità delle risoluzioni	Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.
Art. 31 Revoca delle risoluzioni (Art. 74 cpv. 2 LOP)	L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi. La revoca può essere proposta dall'Ufficio Patriziale o dai cittadini patrizi convocati in Assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'articolo 22 del presente regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza de 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 32
Pubblicazione
delle risoluzioni
(Art.76 cpv. 2
LOP)

Il Presidente del Patriziato pubblica entro 5 giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 33
Casi di
collisione
(Art.75 LOP)

Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi dei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 34
Messaggi e
rapporti
(Art.77 lett. e/f
LOP)

I messaggi dell'Ufficio Patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Art. 35
Interpellanza
(Art.77 lett. g
LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio Patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea Patriziale.

L'Ufficio Patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno 7 giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio Patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio Patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto e insoddisfatto.

Art. 36
Mozione
(Art.77 lett. g
LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'Ufficio Patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, tramite preavviso scritto.

Se l'Ufficio Patriziale da preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente. Se l'Ufficio Patriziale lo da sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una Commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un nuovo preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 37
Pubblicità
(Art.77 lett. h
LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.

Capo III L'Ufficio Patriziale

Art. 38
Composizione
(Art. 81 LOP)

L'Ufficio Patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.

Art. 39
Competenza in generale
(Art. 92 LOP)

L'Ufficio Patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea Patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea Patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea Patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 40
Competenza in particolare
(Art.93 LOP)

L'Ufficio Patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni; nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP nonché della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni 4 anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- j) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- k) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 41
Vice-presidente e commissioni
(Art.90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio Patriziale nomina fra i suoi membri un Vice presidente.

D'ogni Commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola con il grado di presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 42
Luogo
(Art. 94 lett. a LOP)

L'Ufficio Patriziale si riunisce nella sala patriziale.

Art. 43
Convocazione delle sedute -

L'Ufficio Patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.

L'Ufficio Patriziale è inoltre convocato dal Presidente: ogni qualvolta lo reputa necessario; o su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio Patriziale. In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal Vice-presidente o da un altro membro dell'Ufficio Patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio Patriziale presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Direzione
(Art.94 lett. b LOP)

Le sedute dell'Ufficio Patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se è stato designato ed in seguito gli altri membri dell'Ufficio Patriziale.

Art. 44 Votazioni (Art.94 lett. d LOP)	Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio Patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinate per età e il Presidente per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio Patriziale lo richiede.
Art. 45 Validità delle sedute (Art. 96 LOP)	L'Ufficio Patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 46 Frequenza (Art. 97 LOP)	La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'Ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.
Art. 47 Validità delle risoluzioni	Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio Patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
Art. 48 Revoca (Art.96 LOP)	In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora in parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte. Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti di terzi.
Art. 49 Collisione (Art.99 LOP)	Un membro dell'Ufficio Patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su o oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP e cpv. 2 e 3 dell'art. 99 LOP.
Art. 50 Divieto di prestazione (Art.100 LOP)	Un membro dell'Ufficio Patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.
Art. 51 Incompatibilità (Art. 83 e 84 LOP)	La carica di Presidente dell'Ufficio Patriziale è incompatibile con quella di segretario. Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come: presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.
Art. 52 Verbale, contenuto e approvazione (Art. 94 lett. e LOP)	¹Il verbale deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione. ²Il verbale delle risoluzioni deve essere letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente e dal segretario, mentre il riassunto delle discussioni può essere verbalizzato a parte ed andrà approvato alla seduta successiva. ³Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere come ha votato.

Norme varie

- Art. 53**
Obbligo di discrezione
(Art. 94 lett. f LOP)
- I membri dell'Ufficio Patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio Patriziale e delle sue commissioni.
- Art. 54**
Ispezione e rilascio di estratti
(Art. 94 lett. f LOP)
- I membri dell'Ufficio Patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'Amministrazione Patriziale.
Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.
L'ispezione di atti ed il rilascio di estratti sono regolamentati nella legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 maggio 2011 (LIT)
- Art. 55**
Tassa di Cancelleria
- ¹ Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'Ufficio Patriziale incassa tasse di cancelleria.
² Queste ultime sono fissate dall'Ufficio Patriziale mediante ordinanza.
- Art. 56**
Lavori e forniture
(Art. 12, 15 LOP)
- ¹ L'appalto di lavori e forniture al Patriziato deve avvenire secondo i disposti della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del relativo regolamento di applicazione.
² I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 20'000.-.
- Art. 57**
Spese non preventivate
(Art. 93 lett. a LOP)
- L'Ufficio Patriziale può fare spese non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 5'000.-.

Capo IV I dipendenti del Patriziato

- Art. 58**
Nomina - Concorso
(Art. 101 LOP)
- L'Ufficio Patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti: il segretario-contabile;
La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi (Art. 101 LOP) dopo l'elezione dell'Ufficio Patriziale.
Salvo proroga da accordare al Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio Patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.
- Art. 59**
Periodo di prova
- Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio Patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.
- Art. 60**
Scioglimento del rapporto d'impiego
- Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.
- Art. 61**
Requisiti
(Art. 103 LOP)
- Per la nomina dei dipendenti si richiedono di preferenza i seguenti requisiti: nazionalità Svizzera, stato patrizio, formazione ed esperienza necessaria; non vi deve essere incompatibilità di parentela con i membri dell'Ufficio Patriziale (coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore).

Art. 62 Doveri di servizio	I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti alla carica. Nello svolgimento delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme d'urbanità nei rapporti con il pubblico.
Art. 63 Segreto d'ufficio	I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
Art. 64 Compiti in genere - Compiti in particolare	Il segretario-contabile: Il segretario-contabile è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio Patriziale. In particolare il segretario: firma con il Presidente, o chi ne fa le veci, gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio Patriziale; redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio Patriziale; è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.
Art. 65 Provvedimenti disciplinari (Art. 102 LOP)	La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio Patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari: • l'ammonimento; • la multa fino a fr. 500.- ; • la sospensione delle funzioni fino a tre mesi; • il licenziamento. L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato. I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie ed indennità

Art. 66 Emolumenti	I membri dell'Ufficio Patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari: • Presidente: fr. 500.- • Vice-presidente: fr. 150.- • Membro: fr. 100.- Ai membri dell'Ufficio Patriziale, delle commissioni e del segretario viene corrisposta un'indennità di fr. 25. - per seduta.
Art. 67 Stipendi dei dipendenti	Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio fissato dall'Ufficio Patriziale: • Segretario-contabile da un Min. di fr. 1'500.- ad un Mas. di fr. 4'000.- . • Segretario da un Min. di fr. 1'000.- ad un Mas. di fr. 3'000.- . • Contabile da un Min. di fr. 500.- ad un Mas. di fr. 1'500.- . Lo stipendio è fissato al momento dell'assunzione sulla base dei requisiti richiesti dalla funzione, tenendo conto della preparazione o esperienza professionale di rilievo. Oneri sociali: Nei limiti delle specifiche normative, i dipendenti sono assicurati in base alla legge sull'AVS – AI – IPG – AD e alla Legge sulla previdenza professionale e al pagamento di relativi contributi e quote. Per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate. • Il personale avventizio verrà retribuito secondo le effettive prestazioni effettuate, con una tariffa oraria fissata tra fr. 20.- e fr. 70.- l'ora.

Art. 68 Diarie ed indennità per missioni	Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio Patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità: • per mezza giornata fr. 50.- • per una giornata fr. 100.- • per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.
---	---

Capo V Conti - esame della gestione - Commissione della gestione

Art. 69 Conti	Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.
Art. 70 Diritto di firma - Pagamenti	Il segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o il Vice-presidente per operazioni relative ai conti correnti. I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti tramite conto corrente postale (ev. conto corrente bancario).
Art. 71 Contabilità (Art. 113 LOP)	La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema a partita doppia tramite supporto informatico.
Art. 72 Commissione della gestione (Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)	La Commissione della gestione viene nominata, per il quadriennio, in occasione della prima Assemblea ordinaria dopo il rinnovo dei poteri patriziali. La Commissione della gestione si compone di tre membri e di due supplenti. La carica di membro e di supplente della Commissione della gestione è obbligatoria.
Art. 73 Attribuzioni (Art. 114 LOP)	La Commissione esamina e si pronuncia: • sul preventivo e consuntivo; • sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea Patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra Commissione;
Art. 74 Incompatibilità (Art. 115 LOP)	Non possono far parte della Commissione: • i membri dell'Ufficio Patriziale ed i supplenti; • i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei; • coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio Patriziale, i supplenti e il segretario.
Art. 75 Collisione (Art. 116 LOP)	Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio Patriziale o di supplente può far parte della Commissione della gestione. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione ed al voto sulla gestione che lo concerne.
Art. 76 Rapporto (Art. 117 LOP)	La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio Patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine. Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto. Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea. L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore ad un mese. Di ciò l'Ufficio Patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

- Art. 77
Presidente -** Nella sua prima seduta la Commissione nomina tra i suoi membri un Presidente (eventualmente un vice-Presidente).
Le sedute sono valide se presenziano tutti i tre membri. I supplenti sono convocati in mancanza di uno o più membri e solo nel numero necessario a garantire la presenza di tre commissari.
- Convocazione -** La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
- Numero legale -** Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza della maggioranza assoluta.
- Ispezione degli atti -** Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la Commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
- Verbale -** La Commissione deve tener seduta stante il verbale il quale deve contenere almeno le deliberazioni.
- Votazione -** Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- Discrezione** I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riservo sulle discussioni e in apprezzamenti della Commissione.
- Art. 78
Commissioni speciali** Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (event. supplenti).

Capo VI Contravvenzioni

- Art. 79
Ammontare della multa
(Art. 118 LOP)** L'Ufficio Patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze e alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali, è stabilita ad un massimo di fr. 10'000. -, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
- Art. 80
Rapporto - segnalazione
(Art. 119 LOP)** I membri dell'Ufficio Patriziale e i dipendenti di cui agli art. 38 e 58 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio Patriziale.
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
- Art. 81
Procedura** Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

TITOLO V REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI

- Art. 82
Ordinanze** ¹ L'Ufficio Patriziale può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
² Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno trenta giorni.
³ Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio Patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

- Art. 83**
Convenzioni
- ¹ Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.
- ² La convenzione deve contenere in particolare: scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea Patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo in casi di esclusiva competenza dell'Ufficio Patriziale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E GENERALI

- Art. 84**
Entrata in vigore
- Diramazione
- Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione governativa.
- Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini che ne fanno richiesta.
- Art. 85**
Abrogazione
- Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento patriziale approvato dall'Assemblea Patriziale del 13.12.1998 e approvato dal Lodevole Consiglio di Stato il 19.01.2001;
e modifica approvata dall'Assemblea Patriziale del 13.03.2002 e ratifica del Lodevole Consiglio di Stato del 02.06.2002
- Art. 86**
Disposizioni generali
- Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si rinvia alla Legge organica patriziale (LOP), al Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (RALOP) e al Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati (RgfcP).
- Approvato dall'Ufficio Patriziale di Vogorno con risoluzione del 28 08 2024.
- Approvato dall'Assemblea Patriziale di Vogorno con risoluzione del 08 12 2024.
- Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione del 26 02 2025.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea Patriziale nella seduta del 8 dicembre 2024.

Per l'Assemblea Patriziale

Il Presidente

Il Segretario

Sergio Torroni

Enrico Marra

Il Presidente del Giorno

Paolo Giovannini

Gli Scrutatori

Marco Corda e Mirella Gamboni

L'Amministrazione Patriziale certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo patriziale per un periodo di trenta giorni.

APPROVAZIONE GOVERNATIVA

Il presente Regolamento è stato approvato dal lodevole Dipartimento delle Istituzioni della Repubblica e Cantone Ticino, sezione Enti Locali con Decisione n. Inc. 007298, del 26 febbraio 2025, ritenuto le modifiche e aggiunte previste dalla stessa Risoluzione salvo gli eventuali diritti di terzi.